



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
15/048/SR35/C10

**INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLA GESTIONE DELLA PAC 2014-2020"**

Punto 35) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condiziona l'espressione dell'intesa sullo schema di decreto in oggetto all'accoglimento delle seguenti richieste:

- sopprimere l'articolo 1;
- all'articolo 2 precisare che il differimento del termine al 15 giugno deve riguardare anche le misure a superficie e le domande di indennità compensativa previste dallo sviluppo rurale, nonché l'aggiornamento dei fascicoli aziendali;
- all'articolo 3 prevedere l'elevazione del periodo di monta da 6 a 10 anni;
- riformulare come segue la proposta di modifica dell'articolo 20, comma 2 del DM 18 novembre 2014, prevedendone l'entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2016:

"1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, i premi previsti per le vacche da latte sono destinati ai produttori di latte per i capi:

- *che abbiano partorito nell'anno di presentazione della domanda e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000*

e

- *appartenenti ad allevamenti che rispettino, nell'anno di presentazione della domanda, almeno 2 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:*
 - *tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;*
 - *tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;*
 - *contenuto di proteina superiore a 3,35%.*

Nel caso in cui siano in regola due parametri di cui sopra, il terzo dovrà comunque rispettare i seguenti limiti:

- *tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;*
- *tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;*
- *contenuto di proteina superiore a 3,20%."*

- all'articolo 7, comma 9 del DM 18 novembre 2014 sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) Il trenta per cento della superficie per tara superiore al 50 per cento e inferiore al 70% sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), la percentuale di ammissibilità è elevata al 50%, nel caso in cui la copertura di erba e altre specie erbacee da foraggio non è prevalente ma sulla superficie insistono comunque piante foraggere tradizionalmente pascolate che unitamente al l'erba e alle piante erbacee da foraggio coprono oltre il 50% della superficie";

- integrare come segue l'articolo 3, comma 1, lettera b): dopo la parola "riassicurazione" inserire le parole ", ad eccezione di quelle che operano nelle zone di montagna e svantaggiate".